

N. R.G. 2016/45457



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE FERIALE

Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. **45457/2016** promosso da:

MAURIZIO DI MURO (C.F. DMRMRZ71B09E027F) con il patrocinio dell'avv. MOSSINI OSVALDO elettivamente domiciliato in VIA XX SETTEMBRE 54/E 22066 MARIANO COMENSE presso il difensore avv. MOSSINI OSVALDO

HOLGA NOSCHESE (C.F. NSCHLG72M42E205Z) con il patrocinio dell'avv. MOSSINI OSVALDO elettivamente domiciliato in VIA XX SETTEMBRE 54/E 22066 MARIANO COMENSE presso il difensore avv. MOSSINI OSVALDO

ALBERTO ONDOLI (C.F. NDLLRT70D23B300D) con il patrocinio dell'avv. MOSSINI OSVALDO elettivamente domiciliato in VIA XX SETTEMBRE 54/E 22066 MARIANO COMENSE presso il difensore avv. MOSSINI OSVALDO

PARTE RICORRENTE

Contro

ASSISTENZA SOCIO SANITARIA SOC. COOPERATIVA SOCIALE non costituita
MARIO NOSCHESE non costituito

PARTE RESISTENTE

Il Giudice,

a scioglimento della riserva assunta all'odierna udienza,
esaminati atti e documenti,

ritenuta la corretta instaurazione del contraddittorio attesa la notifica a mezzo PEC nei confronti di ASSISTENZA SOCIO SANITARIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE e a mezzo posta nei confronti di Mario NOSCHESE, in proprio e quale presidente del cda della cooperativa (plico ricevuto in data 12 agosto 2016);

ritenuta la competenza del Tribunale ordinario limitatamente all'istanza cautelare pur essendo la controversia, che attiene ai rapporti fra i soci e gli amministratori, devoluta alla cognizione di arbitri, previo esperimento del tentativo di mediazione ex d. lgs n. 28/2010 (art. 49 e 50 Statuto sociale);

preso atto della rinuncia alla domanda subordinata ex art. 700 c.p.c. proposta nei confronti di Mario NOSCHESE volta ad ottenerne la revoca dalla carica di presidente del Cda; rinuncia che determina l'improcedibilità di quella domanda senza necessità di accettazione dal momento che le controparti, pur ritualmente chiamate in giudizio, non si sono costituite.



OSSERVA

I ricorrenti, quali soci dissenzienti, chiedono in via d'urgenza la sospensione dell'efficacia della delibera assunta in data 30 giugno 2016 dall'assemblea dei soci della Cooperativa sociale ASSISTENZA SOCIO SANITARIA, nella parte in cui è stata disposta:

- la revoca degli amministratori Cristina Stefania Noschese e Alberto Ondoli, rispettivamente presidente e vicepresidente del consiglio di amministrazione, e
- la nomina di Mario Noschese quale presidente del cda, di Holga Noschese, già componente, quale vicepresidente e di Cristina Stefania Noschese, quale terzo componente.

Delibera adottata con il voto favorevole di cinque dei nove soci della cooperativa.

La richiesta di sospensione può trovare accoglimento risultando *prima facie* fondata la doglianza relativa alla annullabilità della delibera di revoca degli amministratori adottata nell'ambito di una assemblea chiamata a decidere su un ordine del giorno che non recava alcuna indicazione della proposta di revoca, in palese violazione del diritto del socio a conoscere con sufficiente anticipo i temi in discussione, a ricevere adeguati chiarimenti "*al fine di garantire una partecipazione informata e pienamente consapevole ai lavori assembleari, quale elemento essenziale per la rituale formazione di una volontà comune vincolante per tutti i soci*" (così Tribunale di Milano sentenza 13212/13 23 ottobre 2013).

Non vi è dubbio che una tale esigenza di fondo deve trovare adeguata tutela laddove si discuta della nomina o della revoca degli amministratori, ovvero di una determinazione che viene ad incidere in modo significativo sugli equilibri interni dell'ente e sui futuri indirizzi della gestione sociale.

Nel caso di specie l'assemblea ordinaria era stata convocata sul seguente ordine del giorno:

- approvazione del bilancio 2015,
- integrazione del compenso del collegio sindacale.

Come si evince dal verbale, nessun seguito hanno avuto le proteste del socio Maurizio Di Muro sulle modalità di svolgimento dell'assemblea stessa, dal momento che prima ancora dell'esame dei punti all'ordine del giorno i soci presenti, rappresentanti la totalità della compagine sociale, sono stati chiamati a votare su una "mozione d'ordine" proposta da Mario Noschese (allegata al verbale) con la quale veniva richiesta la revoca immediata del presidente e del vicepresidente del cda.

In punto di diritto, non pare corretto desumere dall'operatività per le cooperative della norma che riconosce all'assemblea la facoltà di revoca *ad nutum* degli amministratori (art. 2383, terzo comma, c.c.: "*in qualunque tempo salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento del danno se la revoca avviene senza giusta causa*") una deroga alle regole che presidiano il regolare svolgimento dell'assemblea a garanzia del diritto dei soci ad esprimere il proprio voto previa adeguata informazione; diritto diverso e non sovrapponibile rispetto a quello dell'amministratore, o dei membri del cda coinvolti dalla decisione di revoca, a conoscere le ragioni della decisione.



Sotto questo profilo assorbente la domanda cautelare può trovare accoglimento, tenuto conto - quanto al necessario bilanciamento fra il pregiudizi subito dal ricorrente a seguito della esecuzione della delibera e quello subito dalla società dalla sospensione dell'efficacia della stessa - che pur trattandosi di una delibera che non necessita di ulteriori atti di esecuzione (nel caso di specie peraltro alla revoca è seguita immediatamente anche la nomina dei nuovi amministratori) è senz'altro un atto suscettibile di produrre effetti nell'organizzazione e nella gestione societaria nel tempo necessario per l'introduzione e la definizione del giudizio di merito (che nel caso di specie deve essere preceduto anche da una fase di mediazione), tenuto conto del fatto che i nuovi organi sono *medio tempore* legittimati ad esercitare i loro poteri di gestione e l'esecuzione della delibera riguarda sia l'individuazione dei soggetti legittimati a gestire la società sia le finalità che detta gestione può perseguire.

Il provvedimento di sospensione della delibera del 30 giugno 2016 - nella parte assunta illegittimamente - è strumentale dunque alla tutela dell'interesse della compagine sociale a che sia impedito *medio tempore* il compimento di atti gestori da parte di soggetti non legittimati.

Il ricorso - nella parte de qua - deve trovare accoglimento. In ossequio al disposto dell'ultimo comma dell'art. 2378 c.c. il dispositivo del provvedimento di sospensione deve essere iscritto nel registro delle imprese.

Con il presente provvedimento viene definita la fase di competenza cautelare avanti al Tribunale ordinario in competenza monocratica, pertanto in base al principio della soccombenza le spese vanno poste a carico della sola cooperativa sociale ASSISTENZA SANITARIA, unica legittimata passiva nel giudizio di impugnazione di delibere assembleari. La liquidazione viene effettuata in dispositivo sulla base delle tabelle di cui al DM 55/2014 tenuto conto dell'attività difensiva e processuale effettivamente svolta.

P.Q.M.

Visti gli artt. 2378, quarto comma, c.c. e l'art. 669 *octies*, settimo comma, c.p.c.,

sospende l'efficacia della delibera assunta dall'assemblea dei soci della **ASSISTENZA SOCIO SANITARIA SOC COOP** in data **30 giugno 2016** nella parte in cui dispone la revoca degli amministratori Cristina Stefania Noschese e Alberto Ondoli, rispettivamente di Presidente e Vice presidente del consiglio di amministrazione, e la nomina di Mario NOSCHESE e di Cristina Stefania Noschese in loro sostituzione.

Condanna la cooperativa resistente a rifondere le spese del presente procedimento, spese che si liquidano in complessivi euro 2.200,00 oltre a anticipazioni, spese generali, IVA e CPA.

Si comunichi.

Milano, 18 agosto 2016

Il Giudice
dott. Maria Antonietta Ricci

